



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE - UFFICIO ARIA

Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA e- Cod. fisc.: 00496080243

Tel.: 0444/908243 - Fax: 0444/908220

E-mail: zocca.lucia@provincia.vicenza.it

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE *(Legge regionale n°33/85)*

Parere n. 09/1210 del 16.12.2010

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riunitasi a seguito di regolare convocazione presso la sede della Provincia in C.trà Gazzolle n. 1 il giorno 11.11.2010, e successivamente in data 16.12.2010;

premesso che l'art.11 della L.R. 16.04.1985 n.33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente l'organo consultivo tecnico-amministrativo della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente;

visto il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale", modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n.69";

considerato che gli Uffici competenti, per le modifiche introdotte dalla norma di cui sopra, sottopongono alla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente la seguente relazione

"In data 26 agosto 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69, che modifica in particolare la parte V del D.Lgs 152/06 "Norme in materia di tutela dell'ambiente" relativa alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, con l'abrogazione delle previgenti norme di settore, in particolare il DPR 203/88 e la relativa normativa di attuazione.

La nuova norma procede a modifiche sia in relazione ad aspetti tecnici, anche alla luce delle nuove definizioni introdotte dalla stessa, sia in relazione alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste.

In ordine agli aspetti tecnici si ritiene di coinvolgere la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (CTPA), quale organo di consulenza in materia ambientale istituito ai sensi della Legge Regionale n. 33/85 e smi.

Per entrare nel merito della problematica, si richiama innanzitutto come per le aziende siano individuate due procedure per pervenire alla legittimazione in materia di emissioni in atmosfera:

- una procedura "ordinaria", nell'ambito della quale è prevista l'adozione da parte dell'Amministrazione competente di uno specifico provvedimento di autorizzazione, riferito alla singola realtà aziendale, a seguito di un procedimento, le cui modalità sono definiti dalla stessa norma;

- una procedura “semplificata” riferibile all'autorizzazione di carattere generale. Secondo questa procedura, che intende soddisfare un'esigenza di semplificazione amministrativa, gli utenti pervengono alla legittimazione in materia, ottenendo il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento della propria attività, con richiesta di adesione ad un provvedimento di autorizzazione generale adottato dall'Ente competente, allegando la prova documentale circa il possesso dei requisiti tecnici dalla stessa previsti.

L'autorizzazione generale deve essere predisposta da ciascuna Amministrazione competente, individuando per gli impianti e le attività regolamentati, che non possono peraltro ricomprendere il complesso di quelli soggetti ad autorizzazione, i requisiti tecnici, i limiti alle emissioni e altre condizioni, il cui rispetto rappresenterà presupposto per poter procedere alla richiesta di adesione.

In sede di prima applicazione del D.Lgs. 152/06 questa Amministrazione ha proceduto innanzitutto con Deliberazione di Giunta n.229 del 28.06.2006, successivamente modificata con DGP n.432 del 21.11.2006, a fornire degli indirizzi agli uffici per l'applicazione della stessa, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo e ad adottare un'autorizzazione generale - *autorizzazione di carattere generale n.247/ Aria del 29.05.07, modificata ed integrata dal provvedimento n.118 del 24.04.08* - di cui costituisce parte sostanziale un allegato, con l'individuazione dei già richiamati requisiti tecnici. Tali provvedimenti, per le modifiche operate dalla norma richiamata, devono essere rivisti.

Nell'ambito delle procedure “ordinarie”, con i provvedimenti richiamati si delineava che la documentazione minima, in difetto della quale la richiesta doveva essere rigettata, doveva comprendere:

- gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche previste dall'art. 269, comma 2 lett. a) e b), D. Lgs. n. 152/2006, completi di layout interno;
- planimetria dello stabilimento in scala 1:100 o 1:200 con evidenziati e numerati in ordine progressivo tutti i punti di emissione, corredata di idonea legenda;
- planimetria dell'area circostante l'insediamento produttivo, in scala 1:2000 o 1:5000, con indicazione della destinazione urbanistica secondo il PRG comunale vigente;

Per le richieste presentate nell'ambito della predetta procedura si prevedeva l'esame della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (CTPA), ad eccezione dei casi di esclusione in virtù della Legge regionale 33/85 e s.m.i. e di precedenti indirizzi provinciali, e relativi ad attività:

- che non necessitano di impianti di abbattimento;
- che prevedono l'installazione di impianti di abbattimento delle polveri a tecnologia consolidata;
- già classificate dalla norma a ridotto inquinamento atmosferico.

La CTPA esprime un parere tecnico sulle emissioni in atmosfera, con riferimento ai seguenti aspetti: adeguatezza degli impianti di abbattimento, conformità alle migliori tecnologie (BAT), convogliabilità delle emissioni, parametri di controllo, limiti delle emissioni, strumentazione di controllo e monitoraggio, obblighi di manutenzione, proposte di prescrizioni, proposte di integrazione della documentazione. Tale previsione si ritiene confermabile.

Per quanto disposto dalla modifica normativa di cui al D.Lgs 128/10, necessitano di approfondimento i contenuti che devono avere le relazioni tecniche con riferimento a due nuovi aspetti che attengono:

- 1) **la quota dei camini;**
- 2) **portate di progetto.**

QUOTA DEI CAMINI

Si richiama che il comma 1 dell'art.269 nella sua versione modificata dispone che la domanda deve essere corredata dal “..... progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni, la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli

inquinanti...”.

L'aspetto risulta alquanto complesso e problematico e nessun indirizzo/indicazione deriva dalla norma. Al riguardo potrebbero essere richiesti diversi livelli di approfondimento, sottoponendo, peraltro, le aziende a sopportare oneri diversi in relazione a richieste diverse avanzate dalle Amministrazioni di riferimento.

In tale contesto c'è stato un momento di confronto tecnico con le altre province del Veneto, nell'ambito del quale ne è emersa una sostanziale condivisione sulla circostanza di soprassedere alla richiesta di pretendere modellazioni di dispersione degli inquinanti, e in via del tutto generalizzata disporre l'obbligo di realizzare i punti di emissione ad una determinata altezza dal colmo dell'edificio.

Una volta rispettato tale requisito di altezza si ritiene garantito in via generale quanto richiamato dalla norma in ordine alla dispersione (ritenendo che per ogni valutazione sulla dispersione si faccia riferimento a precisi bersagli - edifici circostanti - senza alcuna considerazione su possibili effetti sulla qualità dell'aria in generale). Sull'altezza anzidetta si prefigurava, sempre nell'anzidetto incontro, l'individuazione ad un metro dal colmo del tetto.

Nell'evidenziare la necessità che il dato debba comunque essere dettagliato e contestualizzato, si ritiene di riprendere quanto previsto dalla stessa norma con riferimento agli impianti termici civili, laddove si dispone che

“ le quote dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta”.

L'indicazione deve in ogni caso trovare delle “forme di apertura” laddove non risulti tecnicamente possibile, o problematico dal punto di vista amministrativo, (pensiamo a possibili regolamenti comunali che non lo ammettono) seguire l'indicazione stessa.

Situazioni per le quali non è (né sarà) possibile il rispetto della condizione sopra riportata dovranno essere specificatamente motivate dal proponente, dando conto che la dispersione sarà comunque garantita e le stesse saranno oggetto di specifica valutazione.

Un problema riguarda la situazione esistente. In tale contesto dobbiamo pensare che, sulla base delle previsioni normative, ci si troverà di fronte alla necessità di intervenire molto spesso con riferimento all'intero “stabilimento” (vedasi definizione di stabilimento e la previsione che l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento e che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento stesso non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni).

Mutuando quanto previsto al punto 8 dell'art.270: “L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 è realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione”: si ritiene che per le situazioni esistenti, in via generale, debba essere disposto un obbligo di adeguamento entro 3 anni da quando interviene la prima autorizzazione, di rinnovo in vigenza della nuova norma.

Nei provvedimenti si ritiene debba essere richiamato che, con le condizioni di altezza anzidette e/o proposte e accettate, si ritiene garantita in via generale la condizione richiesta dalla norma di dispersione, ovviamente in mancanza di evidenze di rilievi diversi, quali segnalazioni del comune e degli organi di controllo.

In ogni caso l'Amministrazione si farà riserva di intervenire con richieste di approfondimenti a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui viene messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione oppure fin da subito nel caso di situazioni nelle quali si evidenzino particolari elementi di criticità.

Gli approfondimenti potranno in ogni caso essere richiesti anche in situazioni esistenti in cui risultano operative autorizzazioni rilasciate prima della modifica normativa e a fronte di accertate situazioni di disagio riscontrabili in zona.

La questione delle quote assume un rilievo particolare per i silos di stoccaggio. Il richiamo fa in ogni caso riferimento a strutture destinate allo stoccaggio di materie prime polverulente, per le quali il momento impattante si identifica con le operazioni di carico. Per tali strutture risulta problematico anche l'aspetto relativo alle analisi con riferimento al campionamento.

In tale contesto, confermata comunque la necessità di autorizzazione, ferme le esclusioni previste dalla norma e a fronte di manipolazioni di sostanze non polverulente quali i granuli di materie plastiche (es. polietilene), si ritiene che, per strutture che dispongono di appositi sistemi di abbattimento oggetto di manutenzione, secondo appositi piani verificabili sulla base delle registrazioni delle relative operazioni, si possa soprassedere ad ogni adempimento di analisi, così come non si ritiene di entrare nel merito dell'altezza del punto di emissione. Non saranno in ogni caso ammesse strutture prive dei suddetti sistemi e, laddove in esercizio e autorizzate, dovranno essere adeguate nei termini che saranno individuati con la prima autorizzazione che interviene.

PORTATE DI PROGETTO

La nuova norma fa riferimento alle portate che devono essere tali da consentire che le “emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio”.

Per tale aspetto si ritiene in ogni caso che nella presentazione delle diverse richieste la questione debba essere affrontata dal punto di vista progettuale e che la documentazione presentata non possa limitarsi a indicare, senza giustificazioni/valutazioni le portate dei diversi punti di emissione. In questo senso anche nel richiamato incontro con le altre Province si è trovata una sostanziale condivisione, tuttavia senza delineare quello che deve essere il dettaglio di approfondimento da richiedere.

Le portate dovranno quindi essere progettualmente giustificate richiamando parametri di interesse, (velocità di cattura, dimensioni delle cappe, velocità nelle tubazioni, necessità di ricambi d’aria, etc.) con dichiarazione che trattasi della portata minima dal punto di vista tecnologico, sottoscritta per assunzione di responsabilità.

Tenuto conto che quote e portata devono anche diventare gli elementi che qualificano l'autorizzazione – vedi lettera b) punto 4 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi come modificato - le tabelle da riportare nei provvedimenti dovrebbero essere:

<i>Camini</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Parametro</i>	<i>Limiti</i>
XX				

Da evidenziare comunque l'importanza che costituisce il riportare dati e/o condizioni in autorizzazione per le relative implicazioni, tenuto conto della previsione normativa, confermata anche dal D.Lgs.128/10, che l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione sostanzia l'illecito penale.

Sulla portata che sarà indicata quindi nel progetto, con dimostrato il requisito previsto dalla norma e sopra richiamato, si ritiene di ammettere un range di variabilità di $\pm 20\%$.

A fronte di un riscontro analitico con portata superiore il limite dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nella norma .

Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione

Un problema si pone per le situazioni esistenti, dove i dati progettuali non sono disponibili e il dato reperibile potrebbe essere unicamente quello di portata indicato nella richiesta di autorizzazione, spesso mai verificato trattandosi di impianti non sottoposti a controllo analitico.

Nell'ipotesi l'azienda si trovasse nelle condizioni anzidette si ritiene debba procedere con una misura di portata sul campo, preventivamente alla presentazione dell'istanza, verificando successivamente e sempre comunque in sede di presentazione della richiesta, che la stessa soddisfa i requisiti della norma.

Anche a fronte di sovradimensionamenti, con motivazioni, dovrà essere modulato il limite in concentrazione.

Ovviamente gli aspetti relativi alla quota e alla portata nel senso delineato devono trovare riscontro oltre che nella documentazione tecnica delle richieste in regime ordinario anche nell'autorizzazione generale.

Si potrà soprassedere ad ogni valutazione in merito alla portata laddove i limiti, sulla base dei quantitativi di prodotti utilizzati e di fatto quindi su bilanci di massa, sono ritenuti rispettati in via generale, senza necessità di controlli analitici.

Parimenti, in presenza di impianti di abbattimento per lo specifico inquinante dell'attività non sono da richiedere particolari valutazioni per i dati di portata; in tali ipotesi la documentazione dovrà prevedere i calcoli di dimensionamento del predetto sistema di abbattimento..

METODICHE DI ANALISI

La norma rinvia ad apposito decreto l'individuazione dei metodi di campionamento e di analisi alle emissioni con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni, disponendo che fino all'adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso.

Per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni alle emissioni settoriali, si ritengono validi i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, dove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali, o ancora, delle norme nazionali previgenti.

Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), (*leggasi ARPAV*) e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati.

Per quanto sopra ne deriverebbe la necessità di indicare in autorizzazione i predetti metodi: il lavoro potrebbe essere estremamente difficoltoso e con necessità di intervenire successivamente nelle autorizzazioni per eventuali modifiche normative. In tale contesto si prefigura di richiamare in autorizzazione quale prescrizione che: **“le metodologie di campionamento e analisi sono quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://ippc.arpa.veneto.it/>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito”**.

A questo punto, con riferimento al dato di portata e alle metodiche di analisi, che come sopra riferito sono da ricomprendere in autorizzazione, diventa importante approfondire l'art.271, ultimo periodo del comma 18 e i commi 19 e 20^a, nonché il comma 14 sia ai fini di possibili contestazioni che possono

^a **18.....** Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti

essere mosse ai controlli effettuati dal gestore verificabili anche tramite la valutazione dei relativi referti analitici, sia per aggiornare le relative condizioni poste in autorizzazione.

Al riguardo si ritiene possa:

- 1) *essere contestata la validità dell'analisi – quindi analisi come non fatte – per campionamenti effettuati su camini con punti di prelievo non attrezzati a norma*
- 2) *essere parimenti contestata la validità dell'analisi – quindi analisi come non fatte – nell'ipotesi si ricorra a metodologie di analisi diverse da quelle indicate sul sito e non oggetto di comunicazione ad Arpav*

Si ritiene che la prescrizione attualmente posta in autorizzazione e che si riporta

“la ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento ed in caso di avarie o carente funzionamento degli stessi darne tempestiva comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell’Arpav. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi”,

debba essere integrata e rivista e tenendo conto di quanto previsto dai commi 14 (...se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute) e 20 (...Le difformità accertate nei controlli – leggasi controllo analitico - di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento) dell'art.271. Al riguardo si ritiene che comunque debba essere disposta l'automatica cessazione dell'attività nel momento in cui si verifica un guasto o un'anomalia tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, quindi:

“la ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi

In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell’Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.”

Le metodiche di analisi costituiscono occasione anche per rilevare che nel rilascio delle autorizzazioni in materia , in diverse occasioni, è disposto l'obbligo di procedere con controlli analitici a monte e a valle del sistema di abbattimento. Stante la disposizione normativa del triplo controllo a valle e sulla

sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione, l'autorità competente provvede ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione.

20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma , soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei controlli dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, divergono in merito alla conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se i verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18.

considerazione che per un confronto in merito dovrebbe quindi essere previsto anche un triplo controllo a monte, in situazioni peraltro in cui non è possibile garantire i punti di prelievo a norma si ritiene di far venir meno con riferimento ai sistemi di abbattimento delle polveri all'obbligo anzidetto. Per altri sistemi di abbattimento resta ferma la valutazione specifica sull'opportunità/necessità di disporre in merito.

DEFINIZIONE DI EMISSIONI DIFFUSE E PIANO GESTIONE SOLVENTI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.275

Nelle definizioni la nuova norma rivede in parte quella di emissione diffusa individuata come “emissione diversa da quella ricadente nella lettera c)” (*leggasi convogliata*); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

Le ripercussioni maggiori riguardano le attività soggette alle specifiche norme in materia di gestione solventi. Nel relativo Piano Gestione Solventi previsto nella versione ante modifica in questione (ma già nel previgente DM 44/04) i solventi contenuti nei rifiuti erano sottratti dal computo delle emissioni.

D'altro canto si rileva in ogni caso che, pur nella modifica della definizione di emissione diffusa, nessuna modifica è intervenuta in ordine alle indicazioni per le modalità per la redazione del piano gestione solventi.

Nel contesto di cui sopra si ritiene di considerare preminenti le indicazioni dell'allegato 3 con riferimento alle modalità di redazione del piano gestione solventi.

Anche a livello generale di Province, nel già richiamato incontro, non si intravedevano alternative diverse a quanto sopra rappresentato e si concordava nell'evidenziare al competente Ministero la problematica, dando conto che in assenza di diverse indicazioni si seguirà quanto delineato.

AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il D.Lgs.128/2010 opera modifiche che attengono sia gli aspetti tecnici che procedurali, sulla base delle quali è necessario procedere con una nuova autorizzazione generale in sostituzione di quella in essere. Al riguardo si ricorda che parte sostanziale dell'autorizzazione generale è un allegato tecnico che, con riferimento ai diversi impianti e/o attività, individua i limiti e le condizioni che devono essere osservati dalle aziende che vi aderiscono per pervenire alla legittimazione in materia, e che la stessa autorizzazione individua anche i contenuti della modulistica da allegare alla richiesta stessa. Ritenuto in ogni caso che per l'autorizzazione in questione non si possa prescindere dai contenuti che la norma prevede per le autorizzazioni stesse, sarà necessario che nell'ambito della documentazione da presentare siano comunque ricompresi gli aspetti della quota dei punti di emissione e della portata anzidetti.

Nella scheda informativa laddove si richiede di compilare i seguenti campi:

DATI IMPIANTI PRODUTTIVI

Tipi di impianti presenti:
Utilizzo impianti: gg/anno h/giorno:.....

PUNTI DI EMISSIONE

Camini	Altezza (1) (m)	Diametro (cm)	Portata (2) (Nmc/h)	Inquinante (Tipo)	Impianto di abbattimento (Tipologia)

Dovrà essere dichiarato che

1) le quote dei camini risultano più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati sono a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

2)^b trattasi della portata minima dal punto di vista tecnologico (allegando criteri di dimensionamento e sottoscrizione per assunzione di responsabilità)

Per l'allegato tecnico già richiamato si ritiene debba essere rivisto con il seguente

^b Si potrà soprassedere ad ogni valutazione in merito alla portata:
- laddove i limiti, sulla base dei quantitativi di prodotti utilizzati e di fatto quindi su bilanci di massa, sono ritenuti rispettati in via generale, senza necessità di controlli analitici.
- ove presenti impianti di abbattimento, per i quali la documentazione deve invece prevedere i calcoli di dimensionamento.

ALLEGATO A

“Condizioni tecniche per l’adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera” (D.Lgs. 152/06 e smi art. 272, comma 2)

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale – con la modifica operata dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69” alla parte V, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l'autorità competente proceda obbligatoriamente, entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso, all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art.272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II allegato IV (attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico).

Il predetto allegato IV risulta peraltro rivisto dalle medesime modifiche normative richiamate. L'autorità competente ha inoltre la facoltà di provvedere in maniera analoga per altre categorie di impianti, esclusi comunque quelli che impiegano o emettono sostanze o preparati cancerogene, mutagene o teratogene. L'autorizzazione di carattere generale soddisfa un'esigenza di semplificazione amministrativa per gli utenti, che possono ottenere mediante semplice adesione e allegando la prova documentale del possesso dei requisiti tecnici, il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento della propria attività. Vengono definite le condizioni tecniche, che costituiscono il presupposto per l'autorizzazione generale, relative alle seguenti attività:

- 1) Lavorazione del legno.
- 2) Carrozzerie.
- 3) Laboratori orafi.
- 4) Produzione di ceramiche.
- 5) Attività di stampa.
- 6) Produzione calcestruzzo e gesso.
- 7) Industrie alimentari.
- 8) Lavorazioni meccaniche.
- 9) Attività di cava, impianti per la lavorazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06 e smi, e betonaggio.
- 10) Lavorazioni conciarie.
- 11) Produzione di prodotti in vetroresina.
- 12) Torrefazione.
- 13) Produzione di saponi e detergenti sintetici.
- 14) Fusione e pressofusione.
- 15) Molitura dei cereali.
- 16) Produzione di articoli in gomma e materie plastiche.
- 17) Produzione di carta/cartone e similari.
- 18) Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri ed affini.
- 19) Incollaggio.
- 20) Impianti termici.

1) Lavorazione del legno.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di lavorazione del legno , con impianti di:

- a) segagione;
- b) lavorazioni meccaniche con macchine utensili o manuali (levigatura, squadratura, fresatura, etc.);
- c) verniciatura ed essiccazione;

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le emissioni provenienti dagli impianti di cui alle lettere a) e b) sono captate mediante apposito impianto di aspirazione, trattate mediante idoneo impianto di abbattimento e convogliate all'esterno.
- c. Per gli impianti di cui alla lettera c), le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti vengono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti di captazione degli effluenti; i fumi delle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- d. Il quantitativo massimo di solvente utilizzato (comprensivo dei prodotti vernicianti e diluenti) non supera le 15 tonnellate/anno per l'intero stabilimento.
- e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione vernice</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	Sostanze organiche totali	Parte II - Tabella D
<i>Essiccazione vernice</i>	Sostanze organiche totali	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Per gli impianti relativi a "lavorazioni meccaniche", qualora il quantitativo di materie prime lavorate risulti superiore a 2000 Kg/g, la frequenza dell'autocontrollo dovrà essere annuale.
- 3) Per la verniciatura i limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti non superiori a 10 kg/g.
- 4) In alternativa al controllo analitico del parametro "Sostanze organiche totali" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 5) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 6) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

2) Attività di carrozzeria.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di carrozzeria purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 20 kg/giorno (tal quale) e 0,5 tonnellate/anno (di solventi).
- 2) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; le emissioni derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nmc
Solventi organici totali (<i>Rivestimento</i>)	Parte II - Tabella D
Solventi organici totali (<i>Essiccazione</i>)	50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Dovrà essere tenuto apposito registro in cui registrare con cadenza almeno mensile i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati.
- 3) In alternativa al controllo analitico di cui al punto 1), la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante la valutazione di un bilancio fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le possibili emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti non superiori a 5 kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Per l'attività risulta significativa unicamente la fase di verniciatura; altre lavorazioni meccaniche condotte e/o da condursi nello stabilimento vanno descritte unicamente per una rappresentazione del complesso dell'attività stessa.

3) Laboratori orafi.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende orafe, con impianti di:

- a) fusione;
- b) microfusione;
- c) lavorazione a "canna vuota" a ciclo chiuso ^c;

purché rispettino le seguenti condizioni:

1. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
2. Gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) sono dotati di punti di emissione (camini) dedicati;
3. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Lavorazione a canna vuota</i>	Parte II – Tab. C	Parte II – Tab. C
<i>Fusione cera</i>	COT	50 mgC/Nmc
<i>Fusione metallo</i>	Parte II - Tabella B	Parte II - Tabella B
	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

^c Per quanto riguarda

- 1) le lavorazioni plastiche a freddo (laminazione – trafilatura);
 - 2) le operazioni alle presse (stampaggio – tranciatura);
 - 3) le lavorazioni meccaniche (saldatura, lucidatura, etc.);
 - 4) il trattamento superficiale (decappaggio, galvanica),
- trattati di attività le cui emissioni sono classificate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e che non necessitano di autorizzazione.

4) Produzione di ceramiche.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano produzione di ceramiche artistiche con impianti di:

- a) prima cottura – cottura biscotto;
- b) decorazione;
- c) seconda cottura;
- d) terza cottura;
- e) operazioni meccaniche.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Le lavorazioni comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi (in particolare ad un tenore di ossigeno del 18%):

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Prima cottura</i>	Polveri	20 mg/Nmc ^a
		50 mg/Nmc ^b
	Ossidi di azoto	1500 mg/Nmc
	Ossidi di zolfo ^c	1500 mg/Nmc
	Acido Fluoridrico	5 mg/Nmc
<i>Seconda cottura e cottura terzo fuoco</i>	Fenoli e Aldeidi	40 mg/Nmc
	Polveri	20 mg/Nmc
	Ossidi di azoto	1500 mg/Nmc
	Ossidi di zolfo	1500 mg/Nmc
	Acido Fluoridrico	5 mg/Nmc
	Metalli ^d	Tabella B
Fenoli e Aldeidi	40 mg/Nmc	
<i>Decorazione a spruzzo</i>	Polveri	3 mg/Nmc
<i>Operazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, annuale se l'utilizzo di smalti, colori e affini è superiore a 50 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

^a per flussi di massa superiori a 500 g/h

^b per flussi di compresi fra 100 g/h e 500 g/h

^c con combustibili diversi dal metano

^d in relazione alle caratteristiche qualitative degli smalti

5) Attività di stampa

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di tipografia, litografia e serigrafia

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) L'utilizzo di prodotti per la stampa non supera i **30 kg/g (tal quale)** e 5 tonnellate/anno (come quota solventi).
- 3) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Inquinante	Concentrazione
COV	Tabella D – Parte II

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale, annuale se il consumo di materie prime è superiore a 30 Kg/giorno.
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti non superiori a 10 Kg/giorno.
- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità realmente utilizzata durante l'anno solare precedente di ogni tipo di prodotto - inchiostri, vernici e similari - indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 4) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

6) Attività di produzione calcestruzzo e gesso

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti operazioni connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso:

- stoccaggio delle materie prime (cemento, gesso, inerti, ecc.)
- movimentazione delle materie prime
- preparazione degli impasti
- fabbricazione dei manufatti
- essiccazione e maturazione dei manufatti
- stoccaggio prodotti finiti
- confezionamento e/o spedizione,

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Al fine di contenere le emissioni diffuse, tutte le fasi di lavorazione (compresi gli stoccaggi e le movimentazioni) di cui al precedente elenco sono effettuate avvalendosi di impianti chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- 3) I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- 4) Per i punti di emissione convogliata, diversi dai silos, gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale. La cadenza è triennale per le imprese la cui produzione risulta inferiore a 1500 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

7) Industrie alimentari

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di:

- Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g;
- Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Trasformazione e conservazione carne con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Qualora siano previste emissioni convogliate all'esterno l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione minimi, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi e per il parametro polveri il limite di 20 mg/Nmc.
- 2) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

8) Lavorazioni meccaniche

Possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di stabilimenti che dispongono di impianti di:

- a) lavorazioni meccaniche.
- b) verniciatura.
- c) pulizia di superficie.
- d) anodizzazione/galvanica

alle condizioni di seguito riportate per ognuna delle categorie citate da a) a d).

a) Impianti di lavorazioni meccaniche^e.

Possono aderire le aziende di lavorazioni meccaniche con impianti di:

- 1) DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI (forgia, fucinatura, ecc.)
- 2) TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI (pallinatura, granigliatura, sabbatura)
- 3) SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI (nelle diverse modalità: elettrica, al plasma, laser, manuale e automatica)e OPERAZIONI ASSIMILATE (puntatura ed elettroerosione, brasature e saldabrasature (dolci o forti), taglio al plasma e assimilati (ossitaglio)
- 4) TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE(finitura, lucidatura, meccanica, levigatura, nastratura, sbavatura lappatura, molatura, spazzolatura - qualora attività autonoma non a servizio della saldatura - lapidellatura, carteggiatura, burattatura, affilatura, smerigliatura, ecc.)
- 5) TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI (tempra e rinvenimento, cementazione e nitrurazione)
- 6) LAVORAZIONI MECCANICHE (es. tornitura) con consumo di olio superiore a 500 kg/anno.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le emissioni provenienti da tutti gli impianti di cui sopra sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- c. Le lavorazioni "trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli" sono dotate di impianti di trattamento delle emissioni
- d. La Tempra viene svolta in apposito ambiente confinato.
- e. I trattamenti di nitrurazione sono svolti in forni chiusi; l'aspirazione ed il convogliamento all'esterno riguardano, oltre alla nitrurazione, anche le seguenti fasi operative: lavaggio del forno con atmosfera nitrurante, lavaggio finale del forno con gas inerte.

^e Le operazioni di tornitura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ricottura e normalizzazione, rettifica, non sono soggette ad autorizzazione qualora il consumo di olio sia inferiore a 500 kg/anno.

f. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

LAVORAZIONE	INQUINANTE	CONCENTRAZIONE
<i>Deformazione plastica dei metalli</i>	Polveri	20 mg/Nmc
<i>Trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli</i>	Polveri	20 mg/Nmc
<i>Saldatura di particolari metallici ed operazioni assimilate</i>	Polveri	10 mg/Nmc
<i>Trattamenti di finitura delle superfici metalliche</i>	Polveri	20 mg/Nmc
<i>Trattamenti termici dei metalli</i>	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc
<i>Trattamenti termici dei metalli: Nitrurazione</i>	ammoniaca	250 mg/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale; la cadenza sarà triennale per la saldatura, la tempra (se il consumo di olio è inferiore a 10 Kg/giorno), le ulteriori operazioni meccaniche con utilizzo di olio inferiori a 2 tonnellate/anno, il rinvenimento, la cementazione, la nitrurazione.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

b) Impianti per la verniciatura di oggetti vari (ad esclusione del legno).

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 50 kg/g (tal quale) e le 5 tonnellate anno di solventi.
- c. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- d. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto.
- e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	COV	Parte II - Tabella D
<i>Essiccazione</i>	COV	50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti vernicianti non superiore a 10 kg/g i limiti si ritengono rispettati in

via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.

3) In alternativa al controllo analitico, la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.

4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.

5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

c) Pulizia di superficie (sgrassaggio)^f

Possono aderire le aziende con attività di pulizia mediante:

1. sgrassaggio manuale o a spruzzo;
2. sgrassaggio in vasca;
3. lavaggio in macchine a circuito chiuso^g.

purché rispettino le seguenti condizioni:

a. L'utilizzo di prodotti non supera i 10 kg/g e le soglie di cui all'art.275 del D.Lgs.152/06 e smi.

b. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

c. Gli impianti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono dotati di idonei sistemi di aspirazione, con convogliamento all'esterno degli effluenti gassosi ed eventuale sistemi di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti.

d. Le macchine di lavaggio a circuito chiuso sono dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati durante l'apertura del portello di carico e scarico, con convogliamento all'esterno.

e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Inquinante	Flusso di massa	Concentrazione
COV	Tabella D – Parte II	Tabella D – Parte II

I limiti di concentrazione non vanno verificati per gli impianti di cui al punto d)

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.

2) Per le imprese che utilizzano una quota di solvente inferiore a 3 Kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.

3) In alternativa al controllo analitico la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.

4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la

^f La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio, non è soggetta ad autorizzazione.

^g Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori, ecc

quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.

5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

d) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende dotate di impianti per le seguenti attività:

- 1) **DECAPAGGIO: chimico ed elettrochimico**
- 2) **FOSFATAZIONE**
- 3) **ARGENTATURA**
- 4) **DORATURA**
- 5) **RAMATURA**
- 6) **OTTONATURA**
- 7) **BRONZATURA**
- 8) **STAGNATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE**
- 9) **ZINCATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE**
- 10) **OSSIDAZIONE ANODICA**
- 11) **ELETTRODEPOSIZIONE DI FERRO**
- 12) **BRUNITURA**
- 13) **ELETTROPULITURA**
- 14) **BRILLANTATURA ELETTROCHIMICA**
- 15) **SMETALLIZZAZIONE**
- 16) **LAVAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE**
- 17) **ASCIUGATURA O ESSICCAZIONE preparazione delle paste;**

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b) Il consumo di prodotti chimici non supera i 10 kg/g.
- c) Le aspirazioni delle linee acide e basiche sono separate
- d) Gli impianti garantiscono il rispetto dei limiti minimi di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi, tenendo conto delle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

9) Attività di cava, impianti per la lavorazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06 e smi, e betonaggio (ad esclusione dei cantieri edili).

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti fasi di lavorazione:

- 1) Stoccaggio e movimentazione materiale;
- 2) Attività di cava;
- 3) Frantumazione;
- 4) Vagliatura;
- 5) Betonaggio.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Gli impianti sono chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- c. Nello stoccaggio e movimentazione dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi sono in essere accorgimenti atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- d. I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- e. Per i punti di emissione convogliata diversi dal punto d) gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale;
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali

10) Lavorazioni conciarie

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti lavorazioni conciarie:

- a) lavorazioni meccaniche (rasatura, smerigliatura/spazzolatura, spaccatura^h, lucidatura);
- b) asciugatura con 1) impianti con forni asciugatori, 2) impianti con telai 3) impianti a piastre con esclusione dei telai di condizionamento per minime riduzione di quantità e impianti sottovuoto sempre a piastre con torre di condensazione

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le fasi di lavorazione di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti
- c. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Asciugatura (*)</i>	Sostanze organiche totali	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

(*) qualora l'asciugatura interessi pelli tinte con utilizzo di ammoniaca, dovrà essere verificato anche il limite di tale parametro

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

^h La spaccatura in trippa non necessita di autorizzazione.

11) Produzione di prodotti in vetroresina

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano lavorazione di prodotti rinforzati in vetroresina (es. serbatoi, contenitori, pannelli), con le seguenti fasi lavorative:

1. Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto.
2. Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con sistemi a spruzzo.
3. Applicazione della resina e della fibra di vetro per la formazione del manufatto.
4. Possibile applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla superficie dello stampo o del sistema di colatura/formatura.
5. Formatura del manufatto.
6. Maturazione in luogo definito ed attrezzato.
7. Operazioni meccaniche di rifinitura con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere, taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici.
8. Operazioni di lavaggio e pulizia delle attrezzature con utilizzo di solventi (si rinvia al punto 8

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) è consentito l'impiego di resine pronte all'uso per la produzione di prodotti in vetroresina per un quantitativo complessivo non superiore a 200 kg al giorno di prodotto tal quale e 5 tonnellate anno di COV.
- b) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- c) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti e loro emissione all'esterno
- d) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione prodotto</i>	COV	Tabella D – Allegato I Parte II
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

12) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di torrefazione di caffè, con le seguenti fasi:

1. miscelazione delle diverse specie aromatiche crude;
2. tostatura;
3. raffreddamento del prodotto tostato;
4. macinazione;
5. confezionamento.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione di caffè ed altri prodotti tostati non supera a 450 kg/g.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti. Le emissioni della fase di tostatura e raffreddamento del prodotto tostato sono trattate tramite impianto di post-combustione.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Tostatura/raffreddamento</i>	COV	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 5) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 6) La camera di postcombustione dovrà essere mantenuta ad una temperatura di esercizio non inferiore a 700 C° ed essere dotata di sistema di misurazione e registrazione in continuo della temperatura, quest'ultima da tenere a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno 1 anno.
- 7) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

13) Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con le seguenti fasi:

1. stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse;
2. macinazione;
3. pesatura e dosaggio;
4. miscelazione a freddo;
5. miscelazione a caldo;
6. miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione;
7. fusione;
8. colatura;
9. pressatura in stampi;
10. trafilatura a freddo;
11. dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica;
12. filtrazione.

attraverso l'utilizzo di materie prime, quali: acqua, acidi grassi, grassi, paraffine, emulsionanti, essenze, oli essenziali, solventi organici, sostanze organiche.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria viene effettuata con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) I miscelatori sia di polveri che di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi.
- 4) Le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione.
- 5) Le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse in maniera idonea e compatibilmente con le operazioni stesse.
- 6) La movimentazione di materiali polverulenti deve essere effettuata secondo modalità atte a contenere la diffusione delle polveri.
- 7) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti.

8) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Ammoniaca	20 mg/Nmc
*	COV	Tabella D – Allegato I Parte II
*	Acido Cloridrico	20 mg/Nmc
<i>Miscelazione e operazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

** tutte le fasi di lavorazione comportanti emissione caratterizzate dalla presenza dei parametri riportati*

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Qualora, pur permanendo nelle condizioni di rispetto di quanto sopra si evidenziasse la necessità/opportunità o vi fosse la scelta di convogliare le emissioni caratterizzate da composti odorigeni in un idoneo impianto di abbattimento, dovrà essere presentata apposita richiesta secondo le modalità di cui all'art.269.2 o 269.8.

14) Fusione e pressofusione

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che dispongono di impianti di :

- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g;
- fusione di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 1000 kg/g.

14.1 PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1000 KG/G con le seguenti fasi lavorative:

1. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili
2. Caricamento automatico/manuale delle presse
3. Applicazione del distaccante/lubrificante
4. Pressofusione
5. Prelievo automatico/manuale del materiale presso fuso sagomato
6. Raffreddamento naturale o forzato

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) E' consentito un utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g, e di 1000 kg/anno distaccante, come quota solvente.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) La fase di fusione e pressofusione sono poste sotto aspirazioni e le emissioni convogliate all'esterno
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se l'utilizzo di materie prime è inferiore a 100 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.

14.2 FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERA MASSIMA NON SUPERIORE A 1000 KG/G con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio e preparazione terre;
2. Linea lavorazione terra;
3. Formatura;
4. Animisteria;
5. Fusione;
6. Colata;
7. Distaffatura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) E' consentito un utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) Le fasi di lavorazione di cui ai punti 4,5,7 sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti con emissione all'esterno.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Fenoli	10 mg/Nmc
*	Formaldeide	5 mg/Nmc
*	Polveri	20 mg/Nmc

** tutte le fasi di lavorazione comportanti emissione caratterizzate dalla presenza dei parametri riportati*

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1. I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se l'utilizzo di materie prime è inferiore a 100 kg/g.
2. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

15) Molitura dei cereali

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di molitura di cereali con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio cereali;
2. Trasferimento;
3. Molitura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

1. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
2. Lo stoccaggio è effettuato in silos dotati di sistemi di abbattimento degli sfii
3. Lo scarico e lo stoccaggio dei cereali in arrivo è in fossa all'aperto con l'adozione di un sistema di aspirazione localizzato in grado di controllare le emissioni diffuse o di altre misure di contenimento
4. La fase di lavorazione di cui al punto 3 è dotata di idonei impianti per la captazione degli effluenti con emissione all'esterno.
5. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, annuale se la produzione è superiore a 1500 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

16) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 500 kg/g.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano lavorazione di manufatti in gomma ed altri elastomeri e lavorazione di materie plastiche, anche da operazioni di recupero

Con il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) L'utilizzo massimo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno.
- b) Le emissioni provenienti dalle diverse fasi produttive sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- c) Lo stoccaggio dei granuli e/o altre materie prime polverulente sono effettuate in silos dotati di sistemi di abbattimento degli sfati.
- d) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- e) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Inquinante	Concentrazione
COT	50 mgC/Nmc
Polveri <i>(operazioni meccaniche ed estrusione)</i>	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1. I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, con esclusione dei silos.
2. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

17) Produzione di carta/cartone e similari, con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg/g.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono di carta/cartone e similari con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio;
2. Trasferimento;
3. Spappolamento;
4. Sfibratura;
5. Sbianca;
6. Formatura foglio;
7. Taglio, rifilatura e foratura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Per capacità produttiva l'attività non risulta soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs.59/05 (Autorizzazione Integrata Ambientale).
- 2) L'utilizzo di materie prime non supera 4000 kg/g.
- 3) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Polveri	20 mg/Nmc

** ove presenti fasi comportanti emissioni di particolato polverulento*

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

18) Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con le seguenti fasi lavorative:

- 1) Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale / automatica)
- 2) Preparazione mescole e miscele solide.
- 3) Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.).
- 4) Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con agitatore;
- 5) Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme similari pastose di prodotti atti ad ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi.
- 6) Confezionamento prodotti.
- 7) Pulizia contenitori.
- 8) Stoccaggio/vendita

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione non supera 500 kg/h di tal quale e prevede un utilizzo non superiore a 100 t/anno di solvente.
- 2) Le emissioni provenienti dai processi produttivi sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- 3) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Inquinante	Concentrazione
COV	150 mgC/Nmc
Polveri	3 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- 3) Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione delle emissioni nelle fasi di carico del materiale e dello stoccaggio.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità di solvente utilizzata.

19) Incollaggio

Per sostanze collanti si intendono le sostanze costituite da macromolecole di origine naturale o sintetica che poste fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permettono l'adesione per allontanamento del solvente organico, o per fusione e successiva solidificazione, oppure per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

Non necessitano di autorizzazione i processi di incollaggio con un utilizzo di prodotti collanti con utilizzo di solvente non superiore a 2 kg/giorno di solvente. Per tali fasi vige unicamente l'obbligo di dichiarazione del processo produttivo.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di incollaggio con fasi di :

- a) incollaggio delle parti, eseguito su banchi o macchine di incollaggio;
- b) essiccamento dei pezzi in forni.

Nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Le emissioni provenienti dalle fasi produttive sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- 3) Il quantitativo massimo di prodotti per l'incollaggio non supera a 100 kg/giorno come tal quale ed 5 tonnellate/anno come quota solvente.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri*	3 mg/Nmc
COV (Essiccazione)	50 mgC/Nmc
Sostanze organiche totali	Parte II - Tabella D Allegato I

** ove vi sia una cabina di spruzzatura*

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale;
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di colle non superiore a 20 kg/g.
- 3) In alternativa al controllo analitico del parametro "Sostanze organiche totali" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

20) Impianti termici

- civili con potenza termica nominale compresa tra 3 e 10 MW
- anche ad uso produttivo con potenza termica nominale fino a 6 MW

Premesso che

- a) è impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- b) non è dovuta autorizzazione di cui al titolo I per gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 3 MW indipendentemente dal combustibile utilizzato;
- c) al fine di stabilire le soglie di applicazione si deve considerare l'insieme degli impianti;
- d) la legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3;
- e) gli impianti termici civili non risultavano disciplinati dal DPR 203/88 e al riguardo si richiamano pertanto le pertinenti disposizioni di cui all'art.281 "I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012;
- f) i seguenti impianti ancorché non dediti esclusivamente a riscaldamento civile, non sono soggetti ad autorizzazione:

- 1) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- 2) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- 3) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- 4) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.
- 5) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato IX alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
- 6) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- 7) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

8) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.”

L'Adesione comporta il rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Possono aderire all'autorizzazione generale i gestori responsabili di impianti termici civili di potenza termica compresa tra 3 e 10 MW e gli impianti ad utilizzo non civile e/o promiscuo, con potenza termica inferiore a 6 MW.
- 2) Gli impianti rispettano i limiti in emissione di cui all'allegato I parte III, alla parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
- 3) Gli impianti utilizzano esclusivamente i combustibili previsti per gli impianti di cui al titolo I dall'allegato X alle condizioni previste.
- 4) I fumi di combustione hanno punti di emissione dedicati.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici, relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.

Per le biomasse devono trovare riscontro le seguenti condizioni particolari:

- Salvo il caso in cui i materiali classificati come biomassa derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta, che dovrà essere certificata dalla ditta secondo lo schema allegato;
- Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
 - a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I e' inferiore o uguale a 1 MW);
 - b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
 - c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);
 - d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria se

la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

Prescrizioni generali

1. Nel caso si tratti di nuova installazione o trasferimento, modifica sostanziale l'impresa deve:
 - a. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio ;
 - b. effettuare, per ciascun punto di emissione interessato, un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni.
 - c. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi necessari per il primo controllo analitico;
2. Per stabilimenti esistenti l'impresa deve effettuare il primo controllo analitico con prelievo entro 60 giorni dall'adesione, dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo della data di prelievo alla Provincia e all'Arpav e trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni. Qualora l'adesione venga effettuata contestualmente per modifica di impianti esistenti e/o ampliamento di attività con installazione nuovi impianti e per prosecuzione esercizio impianti esistenti il prelievo potrà essere effettuato entro 70 giorni dall'adesione. Dai controlli analitici di cui al presente punto sono esclusi i punti di emissione che non subiscono modifiche e per i quali è già in essere un controllo analitico disposto ai sensi del D.lgs 152/06.
3. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici ed i verbali di campionamento e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo per almeno 5 anni. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
4. le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://ippc.arpa.veneto.it/>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
5. la ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento secondo un apposito piano, da presentare contestualmente all'adesione e che, in assenza di diverse determinazioni, diventerà un obbligo da rispettare. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive.
6. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.”

ESPRIME PARERE

di condividere quanto rappresentato nella relazione in ordine agli aspetti tecnici sottoposti a valutazione, ritenendo che i criteri e/o le soluzioni prospettate possano essere di riferimento nell'ambito dell'attività degli Uffici.

Il Presidente della Commissione
Ass. Antonio Mondardo

Visto
Il segretario della Commissione
Balasso Maria

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER
L'UTILIZZO DELLE BIOMASSE
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)**

la/il sottoscritta/o:		
nata/o a:	prov. di:	il:
codice fiscale :		
residente in comune di:	prov. di:	
via		n.
In qualità di gestore dell'impianto:		
con sede operativa:		
comune di:	località:	CAP:
via:		n.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, che i prodotti qualificati come

vengono gestiti nell'impianto con la qualifica di sottoprodotto secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 1 punto qq) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolar modo:

- 1) sono originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego è certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avviene direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfano requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non vengono sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) hanno un valore economico di mercato.

Firma del gestore dell'impianto

Data: _____

La firma del Gestore dell'Impianto deve essere autenticata, oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, può non essere autenticata se viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la comunicazione stessa. L'istanza è ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta non avanti l'addetto (es. spedita per posta), purché sia allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.